

PNRR M1C3

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"  
Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"

## UNITÀ DI MISSIONE PNRR

### SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA

**1 - 29.03.2023** - In caso di **dichiarazione di interesse culturale** intervenuta **dopo la presentazione della domanda** ma prima del termine del 30.06.2023 può la Regione/Provincia Autonoma innalzare il contributo al 100%, ferma restando la soglia massima di 150.000,00 euro?

Per poter beneficiare della copertura totale dei costi il riconoscimento di interesse culturale deve necessariamente sussistere al momento della presentazione della domanda.

**2 - 05.04.2023** - La Regione, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, intende avvalersi per il **reclutamento del personale** della collaborazione di una **società in house** che, attraverso le proprie short list di tecnici selezionati, consente in tempi brevi di procedere con l'attivazione dei contratti necessari.

Le spese per il servizio da parte dell'ente in house, a carico dei fondi PNRR assegnati con DM 107 del 18/03/22, saranno oggetto di specifica rendicontazione e il budget rientrerà nella quota definita con i criteri della circolare 4 e nelle stime ipotizzate dalla commissione cultura per la ripartizione nazionale.

Si chiedono indicazioni in merito alla fattibilità della convenzione per il servizio di cui sopra.

(estratto nota UDM 05.04.2023, n. 12351) La possibilità per le amministrazioni interessate all'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR di avvalersi del supporto tecnico operativo di società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici è prevista dall'art. 10, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, conv. nella L. 29 luglio 2021, n. 108.

Per l'espletamento di tali attività di supporto, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti e dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (art. 10, comma 6 del citato decreto).

Nondimeno, le spese per il reclutamento del personale sostenute dalle società in house non possono essere poste a carico del PNRR.

Ciò in quanto le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, D.L. n. 80/2021 e nella circolare MEF 18 gennaio 2022, n. 4, riferiscono la possibilità in parola soltanto alle "amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR", con tale espressione intendendosi "tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR".

D'altra parte, anche il comma 2 del medesimo articolo, riferisce la possibilità di ricorrere alle particolari modalità di selezione previste nell'art. 1 solamente alle "amministrazioni di cui al comma 1" (vale a dire le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR) e ai "soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano", categorie all'interno delle quali non possono farsi rientrare le società partecipate di Regioni e Province Autonome.

**3 - 20.04.2023** - A chi ci si può rivolgere in caso di **dubbi** sul contenuto del format di "**vademecum**" divulgato dal **Coordinamento tecnico della Commissione Cultura**?

Il format di "vademecum" che il Coordinamento tecnico della Commissione cultura ha inviato a tutte le Regioni e Province Autonome è stato elaborato dal Coordinamento medesimo per consentire ai Soggetti attuatori di elaborare la propria manualistica potendo partire da una "traccia".

Il contributo apportato dall'Unità di Missione è consistito in un controllo di coerenza del vademecum con gli atti adottati dal Ministero della Cultura, con particolare riferimento al SiGeCo 1.1 e alle linee guida ad esso allegata, all'esito del quale sono state proposte (ed inseriti) alcuni miglioramenti, sia nel corpo del testo che negli allegati.

Dal momento che impostazione e contenuti del documento sono stati concepiti dal Coordinamento tecnico l'Unità di Missione non è nella condizione di offrirne una interpretazione "autentica", se non per quelle parti che ha contribuito a modificare: le richieste di chiarimento vanno di regola indirizzate al Coordinamento tecnico della Commissione cultura ([commissione.cultura@regione.liguria.it](mailto:commissione.cultura@regione.liguria.it)).

**4 - 27.04.2023** - **Le imprese impegnate nell'esecuzione degli interventi devono possedere le categorie SOA?**

Il possesso di attestazioni SOA in capo alle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori dal beneficiario non è richiesto dal format di Avviso pubblico, fermo restando che ai sensi dell'art. 4, comma 9 del format, in sede di presentazione della

domanda, il beneficiario deve aver dichiarato a pena di esclusione " [...] c. di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l'attuazione dell'intervento e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il raggiungimento di milestone e target associati, ovvero di impegnarsi ad acquisirle in caso di finanziamento per l'attuazione dell'intervento".

**5 - 10.05.2023 - Per un immobile vincolato, sia come bene culturale sia perché ricade in zone vincolate paesaggisticamente, bisogna aspettare le autorizzazioni della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio prima di dare l'effettivo inizio dei lavori.**

Cosa succede se entro il 30 giugno non si ottiene l'autorizzazione e non si potranno avviare i lavori? Si può dare l'avvio dei lavori anche solo parzialmente (es. organizzazione cantiere e lavori preparatori) in modo da non perdere il finanziamento?

Come osservato al punto n. 5 della parte I del resoconto della riunione UDM/GR n. 1 del 13 aprile u.s., l'impegno a dare avvio ai lavori entro il 30 giugno 2023 è previsto negli Avvisi pubblici e negli atti d'obbligo sottoscritti dai beneficiari ma non viene specificamente richiesto ai fini del raggiungimento di Milestone o Target.

Alla luce di ciò si è ritenuto che la nozione di inizio lavori possa essere intesa in senso lato, valorizzando anche l'affidamento dell'incarico di progettazione.

Pur dovendosi escludere la possibilità di una proroga generalizzata, la Regione potrà, previa valutazione da compiersi caso per caso, concedere un differimento del termine in questione ai beneficiari che si trovino (incolpevolmente) nell'impossibilità di rispettare l'impegno assunto.

**6 - 10.05.2023 - E' possibile che un beneficiario si avvalga di un general contractor anche senza mandato di rappresentanza per la realizzazione globale dell'opera?**

Occorre premettere che non è chiaro se il beneficiario, laddove parla di "general contractor", faccia riferimento ovvero ad un negozio di tipo privatistico.

Nel caso in cui, parlando di "general contractor" si faccia riferimento ad un negozio di tipo privatistico (e non alla figura di cui agli artt. 194 e ss. D.Lgs. n. 50/2016), stante la libertà negoziale di cui dispone, nulla osta a che il beneficiario affidi ad un unico soggetto la totalità dei lavori, dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dal Vademecum nella sezione n. 1, relativa al ruolo del beneficiario, che si riporta di seguito.

"Dato il suo ruolo di percettore della sovvenzione, è al Beneficiario che la Regione [...] rivolge ogni comunicazione ufficiale; così come è esclusivamente in capo al Beneficiario che grava l'intera responsabilità dell'attuazione dell'intervento finanziato e della spesa sostenuta e rendicontata. Ciò comporta che i terzi (tra cui i dipendenti del Beneficiario così come l'eventuale consulente tecnico designato per lo svolgimento delle operazioni contabili, di rendicontazione, di direzione dei lavori o di altre fasi dell'esecuzione dell'intervento) non possono mai sostituirsi nella firma al Beneficiario."

Va precisato, inoltre, che tutti gli impegni che il beneficiario ha assunto con l'atto d'obblighi si estendono anche in relazione agli atti negoziali posti in essere dal "general contractor".

**7 - 12.05.2023 - Avendo alcuni progetti ritenuti meritevoli di finanziamento ma non finanziabili per esaurimento delle risorse si chiede quando verranno riversati i finanziamenti dallo Stato a Regioni e Province Autonome e su quale base.**

I fondi per finanziare i progetti valutati come ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse assegnate alla Regione verranno reperiti nell'ambito delle risorse avanzate (circa 100 milioni dei 590 assegnati con DM 18 marzo 2022, n. 107).

A tale scopo l'Unità di Missione intende proporre al Ministro della Cultura di emanare un nuovo decreto di assegnazione delle risorse, con il quale finanziare altresì i costi per il reclutamento del personale da parte dei Soggetti attuatori intenzionati a potenziare le proprie risorse umane avvalendosi degli strumenti previsti dall'art. 1 Dl. n. 80/2021 e dalla circolare MEF/RGS 18 gennaio 2022, n. 4.

La proposta sarà preceduta da una riunione del Tavolo tecnico del Nucleo Stato Regioni istituito ai sensi dell'art. 33, Dl. n. 152/2021, nella quale sarà possibile formalizzare la condivisione dei criteri di riparto approvati dal Coordinamento tecnico della Commissione cultura nella riunione del 23 gennaio u.s., la cui applicazione consentirebbe di soddisfare il fabbisogno per i progetti ammissibili ma non ammessi a finanziamento di tutte le Regioni e Province Autonome.

**8 - 24.05.2023 - Dove è possibile rinvenire la base giuridica per l'impegno riguardante un progetto risultato finanziabile per scorrimento della graduatoria regionale a seguito della rinuncia/revoca del finanziamento di un altro progetto?**

Il comma 7 dell'art. 16 del format di Avviso pubblico condiviso dal Ministero con i Soggetti attuatori (riprodotto senza rilevanti modifiche nella gran parte degli Avvisi pubblici regionali) dispone che "Le risorse residue a seguito dei casi di revoca indicati saranno riallocate secondo la graduatoria di cui all'art. 9 del presente Avviso, al fine di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della Misura e fatto salvo il rispetto dei termini previsti per la conclusione degli interventi, fissata al 31 dicembre 2026."

**9 - 24.05.2023** - Con riferimento al ruolo di soggetto attuatore, si chiedono chiarimenti in merito alla **separazione tra gestione e autocontrollo** di progetto e, in particolar modo, la natura della separazione tra le diverse funzioni di progetto (funzionale o gerarchica).

Le Linee guida per le attività di controllo e rendicontazione PNRR (emanate con la circ. MEF/RGS 11 agosto 2022, n. 30 e richiamate dalle Linee Guida allegate al SiGeCo PNRR Cultura 1.1), stabiliscono (pag. 10) che ogni Amministrazione predispone una serie di misure per prevenire i conflitti di interesse, tra le quali viene annoverata anche la "separazione delle funzioni", rinviando per un maggiore dettaglio alle indicazioni contenute nel PNA 2022-2024 e relativi allegati (ora superato dal PNA 2023-2025).

Non risulta, per contro, alcun riferimento alla necessità di una separazione di tipo gerarchico.

**10 - 24.05.2023** - Si chiede se, nel caso di interventi ammessi a finanziamento su beni in comproprietà, si possa accettare la **procura speciale** anziché il **mandato con rappresentanza**.

Alcuni beneficiari hanno presentato procure speciali avendo gli studi notarili, a cui si sono rivolti, espresso perplessità circa il ricorso al mandato ritenendo che lo stesso non debba necessariamente avere forma notarile. Si chiede inoltre se l'atto debba essere bilaterale o possa anche essere unilaterale.

In linea con quanto previsto dal format di Avviso pubblico, nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti, il bando della Regione (art. 4, comma 10, lett. j) prevede la produzione da parte del Beneficiario di un "atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza", rilasciato dagli altri soggetti aventi titolo, per l'assunzione degli impegni e obblighi derivanti dall'atto d'obblighi.

L'atto in parola deve necessariamente:

- 1) stante la struttura bilaterale del mandato con rappresentanza, essere firmato da tutte le parti; il contratto di mandato infatti dovrà essere accettato dal mandante e dal mandatario, il primo attribuirà l'incarico al secondo, che si obbligherà ad accettarlo nei confronti del primo;
- 2) contenere l'indicazione degli obblighi del mandante (es. dovrà fornire al mandatario tutti i documenti necessari, rimborsare al mandatario i pagamenti anticipati da lui effettuati, ecc); così come quella relativa agli obblighi del mandatario (effettivamente presente nell'atto da voi trasmesso);
- 3) specificare che il mandatario agisce in nome e per conto del mandante;
- 4) indicare:
  - la durata del contratto (tempo indeterminato, determinato o fine alla conclusione dell'affare);
  - se il contratto è gratuito o a titolo oneroso, e, in caso, indicare le modalità di pagamento;
  - se si vuole inserire la clausola di riservatezza, ossia se si vuole proteggere il contenuto del contratto;
  - come risolvere le eventuali controversie, se attraverso la mediazione, arbitrato o tribunale.

**11 - 30.05.2023** - Cosa devono fare i beneficiari per ottenere il **logo del MiC in vettoriale**?

Le Linee guida per i soggetti attuatori allegate al SiGeCo 1.1 stabiliscono (paragrafo 13.2) che "il logo in formato vettoriale e il manuale d'uso dedicato possono essere richiesti via PEC all'indirizzo [sg.unitapnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:sg.unitapnrr@pec.cultura.gov.it)".

La richiesta in parola va effettuata dal referente della Regione/Provincia Autonoma e può essere riferita alla totalità dei beneficiari selezionati.

**12 - 06.06.2023** - La compilazione della **scheda di vulnerabilità** deve avvenire nel caso di interventi su edifici tutelati con decreto espresso (artt. 12-13 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio), ma anche nel caso di interventi riguardanti **beni tutelati ope legis** per i quali non sia ancora intervenuta la verifica d'interesse, o questi ultimi possono essere esentati da tale adempimento?

La redazione della scheda di vulnerabilità classica per i beni ammessi al finanziamento in oggetto è riferita ai beni vincolati, per i quali - ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - sia stata quindi espletata la verifica di interesse culturale, se appartenenti ad enti territoriali e istituti pubblici (ex art. 12), o per i quali sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale, se appartenenti a soggetti diversi (ex art. 13).

Si specifica, tuttavia, che all'interno del Sistema Informativo Carta del Rischio sono censiti anche i beni il cui interesse culturale non è stato ancora verificato e/o dichiarato, o con procedimento di verifica e/o di dichiarazione in corso. L'aggiornamento dei dati riguardanti la conclusione dei procedimenti su richiamati e l'eventuale apposizione dei vincoli è garantito dai servizi di interoperabilità con il Sistema Informativo Vincoli in Rete. In tal senso, si chiarisce che l'adempimento su Carta del Rischio, con la compilazione della scheda di vulnerabilità classica, può riferirsi anche ai beni tutelati ope legis.